DECISIONE N. 1461/70/CECA DELLA COMMISSIONE
del 16 luglio 1970
che attua la decisione n. 70/1/CECA relativa ai carboni da coke e al coke

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare gli articoli 47, 60 e 86,

vista la decisione n. 70/1/CECA del 19 dicembre 1969 relativa ai carboni da coke e al coke [1], in particolare l'articolo 12,

consultato il Consiglio,

I

considerato che, in virtù della decisione n. 70/1/CECA, gli Stati membri sono autorizzati ad erogare aiuti per agevolare la produzione e lo smercio dei carboni da coke e del coke destinati all'approvvigionamento dell'industria siderurgica della Comunità ; che, ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 2 b), ultimo comma, del trattato, le imprese della Comunità hanno la facoltà di accordare, sui loro prezzi di listino, dei ribassi che permettano loro di allineare le proprie offerte sulle condizioni fatte da imprese esterne alla Comunità ; che, ai sensi dell'articolo 3 della decisione n. 70/1/CECA, le imprese carboniere possono, anche quando non vi sia una concorrenza effettiva nel luogo di utilizzazione, accordare ribassi sui loro prezzi di listino, purché questi ribassi non determinino prezzi franco consegna inferiori ai prezzi che potrebbero essere praticati per i carboni da coke dei paesi terzi e per il coke fabbricato con carbone da coke dei paesi terzi ;

considerato che la Commissione deve accertarsi costantemente che le imprese ottemperino alle norme risultanti dai testi sopraccitati e che essa può eventualmente avvalersi della facoltà accordata dall'articolo 5 della decisione n. 70/1/CECA di fissare dei prezzi cif indicativi per i carboni da coke dei paesi terzi o dei valori standard per i costi di cokefazione ;

considerato che a questo scopo occorre che le imprese trasmettano alla Commissione le informazioni essenziali relative ai loro acquisti di carbone da coke o di coke provenienti da paesi terzi e destinati all'approvvigionamento degli altiforni della siderurgia ; che questi elementi essenziali concernono per ogni singolo caso il paese di provenienza, il paese e l'impresa destinatari, nonché il prezzo e le caratteristiche dei prodotti ;

considerato che in virtù della decisione n. 70/1/CECA possono essere erogati, a decorrere dal 1° gennaio 1970, aiuti alla produzione e allo smercio ; che, ai sensi dell'articolo 2 di detta decisione, la corresponsione di un aiuto allo smercio è subordinata, per ogni transazione, alla condizione che l'aiuto venga integralmente utilizzato dall'impresa beneficiaria per compensare i ribassi sui prezzi che essa accorda agli acquirenti di carboni da coke o di coke di altoforno destinati all'industria siderurgica ; che, pertanto, le imprese carboniere sono tenute a trasmettere alla Commissione gli elementi essenziali riguardanti le transazioni accompagnate da ribassi e relative a forniture di carbone da coke o di coke alla siderurgia della Comunità effettuate a decorrere dal 1° gennaio 1970 indipendentemente dalla data della transazione ;

II

considerato che, in conformità della decisione n. 70/1/CECA, il beneficio degli aiuti deve essere riservato alle forniture di carboni da coke di origine comunitaria per la fabbricazione di coke d'altoforno destinato alle imprese siderurgiche della Comunità ed effettivamente usato negli altiforni di dette imprese ;

considerato che questo obiettivo può essere raggiunto soltanto detraendo dal tonnellaggio utile ai fini della concessione degli aiuti i quantitativi che per la loro origine o destinazione finale non rispondono ai criteri stabili dalla decisione n. 70/1/CECA, nonché — tenendo presente il bisogno di semplificare il più possibile i lavori amministrativi — i tonnellaggi che aumentano le scorte delle cokerie o degli altiforni di oltre il 20 % rispetto al livello del 1° gennaio 1970 ;

considerato che occorre a tal fine applicare opportuni coefficienti ai tonnellaggi forniti dalle imprese carboniere della Comunità ;

considerato che, per determinare correttamente i tonnellaggi utili ai fini dell'attribuzione degli aiuti, occorre inoltre che i necessari calcoli siano eseguiti

[1] GU n. L 2 del 6. 1. 1970, pag. 10.

separatamente per ogni impianto o unità di produzione di carbone, di coke o di ghisa ;

considerato d'altronde che l'esistenza di legami particolari, siano essi organici, industriali o commerciali, tra le imprese produttrici di carbone, di coke e di ghisa può giustificare l'introduzione di alcune semplificazioni nel calcolo del tonnellaggio utile ai fini dell'attribuzione degli aiuti ; che tali semplificazioni non devono tuttavia pregiudicare né le esigenze della decisione n. 70/1/CECA, né quelle della presente decisione di attuazione ; che, entro questi limiti, è opportuno attribuire alla Commissione la facoltà di autorizzare, su richiesta degli Stati membri interessati, tali semplificazioni ;

III

considerato che il calcolo del tonnellaggio utile ai fini dell'attribuzione degli aiuti dev'essere effettuato dagli Stati membri nella maniera più uniforme possibile e sulla base di dati comparabili ; che, di conseguenza, occorre che gli Stati membri raccolgano le informazioni necessarie per il calcolo degli aiuti a mezzo di questionari elaborati di concerto con la Commissione e la cui formulazione offra le garanzie necessarie per la comparabilità delle informazioni richieste ;

considerato che ogni Stato membro è in grado di ottenere le informazioni relative alle imprese soggette alla sua giurisdizione ; che, qualora siano necessari coefficienti per il calcolo degli aiuti destinati a un'impresa situata in un altro Stato membro, la Commissione è tenuta a comunicare a quest'ultimo i coefficienti o le informazioni in questione ;

considerato che, al fine di permettere la rettifica di eventuali errori, i versamenti effettuati dagli Stati membri devono mantenere un carattere provvisorio fino alla conclusione dei controlli comunitari ;

considerato che, ai fini del finanziamento comunitario, la Commissione deve disporre di specifiche armonizzate dalle quali risulti la ripartizione particolareggiata degli aiuti specialmente per paese di destinazione dei combustibili ;

IV

considerato che la Commissione ha il compito di controllare la conformità degli aiuti e del comportamento delle imprese con i principi e i criteri sia della decisione n. 70/1/CECA che della presente decisione ; che, a tale scopo, devono essere tenuti in qualsiasi momento a disposizione della Commissione i documenti raccolti o elaborati dalle amministrazioni nazionali ai fini dell'applicazione della presente decisione ;

considerato che i risultati dei controlli, relativi alle cokerie o agli altiforni che abbiano consumato prodotti per i quali è già stato erogato un aiuto in un altro paese, devono poter essere comunicati allo Stato che ha versato il corrispondente aiuto allo smercio ;

considerato che occorre che la Commissione sia in grado di assolvere nel più breve tempo possibile i compiti che le incombono in virtù della decisione n. 70/1/CECA e che è pertanto necessario che gli Stati membri comunichino quanto prima e comunque entro il termine di sei settimane dalla fine di ogni trimestre le informazioni relative alle imprese soggette alla loro giurisdizione, nonché i dati particolareggiati degli aiuti da essi pagati ;

considerato che la presente decisione deve essere applicabile a tutti gli aiuti previsti dalla decisione n. 70/1/CECA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

PARTE I

Notificazione delle transazioni

Articolo 1

1. Le imprese carboniere della Comunità notificano alla Commissione le nuove transazioni o le clausole addizionali di transazioni esistenti, che riguardano la fornitura di carbone da coke o di coke all'industria siderurgica della Comunità a decorrere dal 1° gennaio 1970 e che prevedono la concessione di ribassi sui loro prezzi di listino in virtù dell'articolo 60, paragrafo 2 b, ultimo comma, del trattato, o dell'articolo 3 della decisione n. 70/1/CECA.

2. Le informazioni di cui sopra sono fornite alla Commissione non oltre il quindicesimo giorno dalla conclusione del contratto o della clausola addizionale, conformemente alle indicazioni degli allegati 1 e 2 alla presente decisione, e sono coperte dal segreto professionale. Le transazioni concluse prima della pubblicazione della presente decisione sono notificate entro il 31 luglio 1970.

Articolo 2

1. Per consentire alla Commissione di seguire l'evoluzione del mercato mondiale del carbone da coke e di fissare eventualmente prezzi cif indicativi in virtù del potere riconosciutole dall'articolo 5 della

decisione n. 70/1/CECA, le imprese della Comunità trasmettono alla Commissione le informazioni essenziali relative ai loro acquisti di carbone da coke o di coke proveniente da paesi terzi e destinato all'approvvigionamento degli altiforni dell'industria siderurgica.

2. Le informazioni di cui sopra sono fornite alla Commissione ogni trimestre, conformemente alle indicazioni dell'allegato 3 alla presente decisione, e sono coperte dal segreto professionale. Le transazioni o le clausole addizionali concluse nel corso del 1° semestre 1970 sono notificate entro il 31 luglio 1970.

PARTE II

Determinazione del tonnellaggio utile ai fini della concessione degli aiuti

Articolo 3

1. La quantità di carbone da coke che può beneficiare di un aiuto alla produzione si calcola, per ogni transazione, moltiplicando il tonnellaggio di carbone da coke fornito da un'impresa carboniera ad una cokeria per un coefficiente fissato appositamente per questa cokeria ed uguale al rapporto fra il totale delle spedizioni di coke della cokeria a destinazione degli altiforni dell'industria siderurgica comunitaria durante il trimestre considerato e la produzione totale di coke della cokeria nello stesso trimestre, dedotte le quantità di polvere di coke riciclate per ottenere questo tonnellaggio.

2. La quantità di carbone da coke che può beneficiare di un aiuto allo smercio si calcola in modo analogo, in base alle forniture contemplate dall'articolo 1. b) della decisione n. 70/1/CECA e notificate conformemente all'articolo 1 della presente decisione.

Articolo 4

1. Se alla fine dell'anno il livello delle scorte di carbone di una cokeria supera di oltre il 20 % quello del 1° gennaio 1970, si applica alla quantità di carbone che può beneficiare di un aiuto nell'anno considerato un secondo coefficiente uguale al rapporto tra il carbone da coke complessivamente infornato durante l'anno, aumentato di una quantità uguale al 20 % delle scorte al 1° gennaio 1970, e gli arrivi globali dello stesso anno.

2. Se alla fine dell'anno il livello delle scorte di coke di un altoforno supera di oltre il 20 % quello del 1° gennaio 1970, i coefficienti trimestrali della cokeria fornitrice per l'anno considerato, stabiliti ai sensi dell'articolo 3, sono sostituiti da un coefficiente annuo calcolato deducendo dalle spedizioni fatte all'altoforno durante l'anno le quantità di coke costituite in scorta oltre il margine del 20 % sopraddetto. Qualora l'altoforno sia rifornito da più cokerie, la riduzione viene ripartita fra di esse proporzionalmente alle loro spedizioni.

Articolo 5

Per miniera, cokeria o altoforno, ai sensi della presente decisione, si intende qualsiasi unità di produzione di carbone, di coke o di ghisa appartenente alla stessa impresa e partecipante alla stessa transazione.

Articolo 6

Su richiesta di uno o più Stati membri la Commissione può autorizzare l'introduzione, nel calcolo del tonnellaggio utile ai fini della concessione degli aiuti, di semplificazioni giustificate dalla struttura delle industrie del carbone e dell'acciaio.

PARTE III

Organizzazione dei lavori amministrativi

Articolo 7

1. Le informazioni necessarie per il calcolo del tonnellaggio utile ai fini della concessione degli aiuti, definite nella parte II, vengono raccolte dagli Stati membri presso le imprese produttrici di carbone e di coke o consumatrici di coke di altoforno soggette alla loro giurisdizione.

2. I questionari da utilizzare a tale scopo vengono elaborati di concerto con la Commissione la quale verifica la comparabilità delle informazioni richieste.

3. In base alle informazioni fornite dalle imprese gli Stati membri stabiliscono per le cokerie soggette alla loro giurisdizione i coefficienti di cui agli articoli 3 e 4 e li comunicano alla Commissione.

4. Qualora la cokeria e/o l'altoforno utilizzatori siano situati in un paese diverso da quello in cui si trova l'impresa carbonifera, la Commissione comunica al governo cui è soggetta l'impresa carbonifera i coefficienti e/o le informazioni necessarie per il calcolo degli aiuti e del tonnellaggio utile ai fini della concessione degli stessi.

5. Il calcolo degli aiuti e del tonnellaggio utile ai fini della concessione degli stessi onde permettere i

versamenti provvisori di cui all'articolo 8.4 della decisione n. 70/1/CECA viene effettuato in base agli ultimi coefficienti comunicati ai paesi fornitori per le forniture in questione.

Articolo 8

1. Gli Stati membri calcolano ogni trimestre l'ammontare degli aiuti da erogare alle imprese carboniere soggette alla loro giurisdizione. Essi compilano un prospetto annuo che tiene conto delle rettifiche necessarie, con particolare riguardo al disposto dell'articolo 4 della presente decisione e dell'articolo 8 della decisione n. 70/1/CECA.

2. Fino alla conclusione dei controlli previsti nella parte IV i versamenti conservano un carattere provvisorio.

Articolo 9

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le specifiche trimestrali e annuali degli aiuti alla produzione e allo smercio, ripartiti per impresa e bacino fornitore, nonché per paese di destinazione.

2. Tali specifiche, redatte in conformità dell'allegato 4 alla presente decisione, sono corredate di riassunti delle informazioni utilizzate per il calcolo del tonnellaggio utile ai fini della concessione degli aiuti, conformi agli allegati 5 e 6 alla presente decisione.

3. Questi documenti debbono essere inviati alla Commissione entro il più breve termine e al più tardi 6 settimane dopo la fine del trimestre.

PARTE IV

Controllo

Articolo 10

1. La Commissione controlla le dichiarazioni delle imprese dell'applicazione delle regole di prezzo, del calcolo dei tonnellaggi utili e dell'ammontare degli aiuti.

2. Il risultato dei controlli relativi alle cokerie o agli altiforni situati in uno Stato membro, che abbiano consumato carbone per il quale un altro Stato membro ho già erogato un aiuto, può essere comunicato a quest'ultimo Stato.

Articolo 11

I documenti raccolti o elaborati dalle amministrazioni nazionali ai fini dell'applicazione della presente decisone sono accentrati da uno o più servizi nazionali e tenuti, in qualsiasi momento, a disposizione della Commissione.

PARTE V

Disposizione finale

Articolo 12

La presente decisione si applica alle forniture di carbone da coke e di coke effettuate a decorrere dal 1° gennaio 1970.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

ALLEGATO 1

alla decisione n. 1461/70/CECA (Articolo 2)

Impresa dichiarante
(Ragione sociale — Indirizzo)

Dichiarazione di contratto di fornitura di carbon fossile prodotto nella Comunità e destinato alla fabbricazione di coke d'altoforno per l'industria siderurgica comunitaria (1)

Modulo M
N. di serie (2) :
Data (2) :

A. PRODUTTORE (impresa della Comunità)

Paese :
Impresa :
Miniera (3) :
Stazione/Porto di partenza :
Data del contratto :
Periodo di consegna :
Tonnellaggio totale previsto dal contratto :
Tonnellaggi previsti nel 1970 ....., 1971 ....., 1972 .....
Anni successivi :

C. ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREZZO (per tonnellata metrica al netto d'imposte)

a) Categorie e tipi :
Prezzo in base al listino
Prezzo del trasporto (5)
Prezzo franco consegna in base al listino
Ribasso di prezzo
Prezzo netto fatturato partenza
Prezzo franco consegna effettivo

b) Caratteristiche e correzioni per qualità :

	Tenore o indice di riferimento	Valore del punto
— Acqua		
— Ceneri (su secco)		
— Sostanze volatili (su puro)		
— Zolfo (su secco)		
— Comportamento alla cokefazione (4)		
— Altre (da precisare)		

c) Altre variazioni di prezzo convenute (da precisare)

d) Correzioni rispetto alla qualità standard

B. DESTINATARIO (impresa della Comunità)
Paese :
Impresa :
Cokeria (3) :
Stazione/Porto di arrivo :

D. ELEMENTI DEL PREZZO ASSUNTI QUALE RIFERIMENTO PER IL CALCOLO DEL RIBASSO (indicato sub C a) per tonnellata metrica, al netto d'imposte nella Comunità)

a) Paese di origine del carbone da coke :
Categoria e granulometria
Prezzo fob (Porto :)
Prezzo cif (Porto :)
Spese di manutenzione e varie
Prezzo del trasporto (5)
Prezzo franco consegna cokeria

b) Caratteristiche di base e correzioni per qualità :

	Tenore o indice di riferimento	Valore del punto
— Acqua		
— Ceneri (su secco)		
— Sostanze volatili (su puro)		
— Zolfo (su secco)		
— Comportamento alla cokefazione (4)		
— Altre (da precisare)		

c) Correzioni rispetto alla qualità standard

(1) Le clausole addizionali ai contratti dichiarati debbono anch'esse essere oggetto di una dichiarazione alla Commissione.
(2) N. corrente (a partire da 1) e data da indicarsi dall'impresa produttrice di carbone.
(3) Designazione e località.
(4) Criteri da precisare.
(5) Precisare la relazione e il mezzo di trasporto.

ALLEGATO 2

alla decisione n. 1461/70/CECA (Articolo 2)

Impresa dichiarante
(Ragione sociale — Indirizzo)

Dichiarazione di contratto di fornitura di coke prodotto nella Comunità e destinato all'approvvigionamento degli altiforni dell'industria siderurgica comunitaria (1)

Modulo C
N. di serie (2) :
Data (2) :

E. PRODUTTORE

Paese :
Impresa :
Cokeria (3) :
Stazione/Porto di partenza :
Data del contratto :
Tonnellaggio totale previsto dal contratto :
Periodo di consegna :
Tonnellaggi previsti nel 1970 ....., 1971 ....., 1972 .....

G. ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREZZO DEL PRODUTTORE (per tonnellata, al netto d'imposte)

a) Pezzatura

Prezzo in base al listino	
Prezzo del trasporto	
Prezzo franco consegna in base al listino	
Ribasso di prezzo	
Prezzo netto fatturato partenza	
Prezzo franco consegna effettivo	

b) Caratteristiche di base e correzioni per qualità :

	Tenore o indice di riferimento	Valore del punto
— Acqua		
— Ceneri (su secco)		
— Zolfo (su secco)		
— Indici (M 40, M 10)		
— Altre (da precisare)		

c) Correzione rispetto alla qualità standard

F. DESTINATARIO

Paese :
Impresa :
Altoforno (3) :
Stazione/Porto d'arrivo :

H. ELEMENTI DEL PREZZO ASSUNTI QUALE RIFERIMENTO PER IL CALCOLO DEL RIBASSO (per tonnellata metrica, al netto d'imposte nella Comunità)

a) Paese di origine del carbone di paesi terzi
Punto di cokefazione
Prezzo del carbone franco consegna in questo punto
Prezzo di costo medio del coke ottenuto (4)
Prezzo partenza cokeria del coke di altoforno
Prezzo del trasporto (5)
Prezzo franco consegna altoforno

b) Caratteristiche del coke di altoforno e correzioni per qualità

	Tenore o indice di riferimento	Valore del punto
— Pezzatura		
— Acqua		
— Ceneri (su secco)		
— Zolfo (su secco)		
— Indici (M 40, M 10)		
— Altre (da precisare)		

c) Correzione rispetto alla qualità standard

(1) Le clausole addizionali ai contratti dichiarati debbono essere anch'esse oggetto di una dichiarazione alla Commissione.
(2) Numero corrente (a partire da 501 e data della dichiarazione) da indicarsi dall'impresa produttrice di coke.
(3) Designazione e località.
(4) Indicare gli elementi di calcolo in base alla formula seguente : P (k) = (P (c) × Q) + K dove P (k) = Prezzo di costo del coke, P (c) = Prezzo franco consegna del carbone, Q = Quantità di carbone da infornare per ottenere 1 t di coke, K = Costo netto di cokefazione.
(5) Precisare la relazione e il mezzo di trasporto.

ALLEGATO 3

alla decisione n. 1461/70/CECA (Articolo 2)

Impresa dichiarante
(Ragione sociale — Indirizzo)

Informazioni relative ad un contratto di acquisto di carbon fossile (o di coke) di paesi terzi destinato all'alimentazione di altiforni dell'industria siderurgica comunitaria (1)

Modulo PT
N. di serie :
Data :

A. GENERALITÀ

Paese produttore :

Porto o stazione di partenza :

Data del contratto (o della clausola addizionale) :

Tonnellaggio totale previsto dal contratto :

Periodo di consegna :

Tonnellaggi da consegnare nel 1970 ....., 1971 ....., 1972 .....

Anni successivi :

B. PAESE DESTINATARIO

Porto o stazione d'arrivo :

C. ELEMENTI DEL PREZZO FRANCO CONSEGNA (per tonnellata metrica, al netto d'imposte nella Comunità, alla data della dichiarazione)

a) Categoria e granulometria
— prezzo fob
— prezzo cif (porto)

b) Caratteristiche e correzioni del prezzo per qualità (2)

— acqua
— ceneri (su secco)
— sostanze volatili (su puro)
— zolfo (su secco)
— comportamento alla cokefazione (3)
— altre (da precisare)

Tenore o indice	Valore del punto

c) Altre variazioni di prezzo convenute (4) :

(1) Le dichiarazioni relative a qualsiasi contratto o clausola addizionale vanno indirizzate al Direttore generale della direzione generale energia.
(2) Precisare il prezzo (miniera, fob, o cif) al quale si riferiscono le correzioni.
(3) Precisare i criteri.
(4) Assegnazione di indici, per esempio. Indicare l'essenziale delle disposizioni e le formule.

ALLEGATO 4

alla decisione n. 1461/70/CECA (Articolo 9)

Prospetto degli aiuti erogati alla produzione e allo smercio

Paese : .....

Periodo : Trimestre ..... 19 .....

o anno 19 .....

Imprese produttrici di carbone (per bacino)	Imprese destinatarie produttrici di coke (per paese e per area di smercio)	N. del contratto (*)	Aiuto erogato alla produzione					Aiuto erogato allo smercio								Totale degli aiuti
								Consegne interne				Scambi intracomunitari				
			Tonnellaggio di carbone fatturato e spedito	Coefficiente di cokeria K 1 o K' 1 (**)	Tonnellaggio utile	Tasso	Importo	Coefficiente di cokeria K 2 o K' 2 (**)	Tonnellaggio utile	Tasso	Importo	Coefficiente di cokeria K 3 o K' 3 (**)	Tonnellaggio utile	Tasso	Importo	
—	—	—	t	—	t	u.c./t	u.c.	—	t	u.c./t	u.c.	—	t	u.c./t	u.c.	u.c.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) × (5)	(7)	(8) = (6) × (7)	(9)	(10) = (4) × (9)	(11)	(12) = (10) × (11)	(13)	(14) = (4) × (13)	(15)	(16) = (14) × (15)	(17) = (8) + (12) + (16)
	a) nel paese e nell'area principale di smercio di (1)															
	b) nel paese e in un'area lontana da (1)															
	c) in un altro paese membro															
Totali	—	—	....	—	....	—	....	—	....	—	....	—	....	—	....	....

(*) Numero corrente indicato nella notificazione di transazione (cfr. allegato n. 1) eventualmente necessaria (cfr. articolo 1 della presente decisione).
(**) Riportare qui i coefficienti che figurano all'allegato 5, colonne (7) a (9).

ALLEGATO 5

alla decisione n. 1461/70/CECA (Articolo 9)

Riepilogo delle informazioni riguardanti le cokerie

Paese : .....

Periodo : Trimestre ..... 19 .....

o anno 19 .....

COKERIA A (*) : .....

Carbone complessivamente infornato : E = ... t

Produzione totale di coke meno polvere di coke riciclata : P = ... t

Scorte di carbone al

1. 1. 1970 : S = ... t indice : 100

0,20 S = ... t (****)

1. 4. 19..... : = ... t

1. 7. 19..... : = ... t

1. 10. 19..... : = ... t

31. 12. 19..... : = ... t, indice : .....

Arrivi di carbone da coke			Consegne di coke d'altoforno			Calcolo dei coefficienti di cokeria K (****)		
N. del contratto (**)	Imprese fornitrici (per paese e per bacino di produzione)	Tonnellaggio di carbone fatturato e spedito da (2)	N. del contratto (**)	Altiforni destinatari (per paese e per area di smercio)	Tonnellaggio di coke fatturato e spedito (***)	— per l'aiuto alla produzione : K 1 — per l'aiuto allo smercio : consegne interne : K 2 scambi intracomunitari : K 3	Per l'applicazione dell'articolo 4.1 : K 4 (annuo)	Coefficiente finale K' (annuo)
—	—	t	—	—	t	—	—	—
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (7) × (8)
	a) del bacino che comprende (A) nella sua area principale di smercio	. . . .	. . . .	a) nel paese e nell'area principale di smercio di (A)	a) . . .	K 2 et K 3 = 0		
				b) nel paese e in un'area lontana da (A)	b) . . .	$K\,2 = \frac{6\,b)}{P}$		K' 2 = K 2 × K 4
				c) in un paese membro diverso da quello di (A)	c) . . .	$K\,3 = \frac{6\,c)}{P}$		K' 3 = K 3 × K 4
	b) di un bacino lontano da (A)	. . . .	. . . .	d) nel paese di (A)	d) . . .	$K\,2 = \frac{6\,d)}{P}$		K' 2 = K 2 × K 4
				e) in un paese membro diverso da quello di (A)	e) . . .	$K\,3 = \frac{6\,e)}{P}$		K' 3 = K 3 × K 4
	c) di un bacino situato in un paese membro diverso da quello di (A)	. . . .	. . . .	f) nel paese di (2)	f) . . .	$K\,2 = \frac{6\,f)}{P}$		K' 2 = K 2 × K 4
				g) in un paese membro diverso da (2)	g) . . .	$K\,3 = \frac{6\,g)}{P}$		K' 3 = K 3 × K 4
	Totale (3)	. . . .	. . . .	Totale (6)		$K\,1 = \frac{\text{Totale (6)}}{P}$	$K\,4 = \frac{E + 0{,}20\,S}{\text{totale (3)}}$	K' 1 = K 1 × K 4

(*) Unità di produzione di coke.
(**) Numero corrente indicato nella notificazione di transazione (cfr. allegati da 1 a 3) eventualmente necessaria (cfr. articolo 1 della presente decisione).
(***) Se si applica l'articolo 4.2 della presente decisione : per il riepilogo annuo, la correzione da esso prevista va effettuata moltiplicando ciascuno dei tonnellaggi (6) relativi all'altoforno (5) per il coefficiente indicato nell'allegato (6), colonna (10).
(****) Se si applica l'articolo 4.1 della presente decisione : per il riepilogo annuo, K 1, K 2, K 3 vanno moltiplicati per il coefficiente K 4.

ALLEGATO 6

alla decisione n. 1461/70/CECA (Articolo 9)

Riepilogo delle informazioni riguardanti gli altiforni

Paese : .....

Periodo : Trimestre ..... 19 .....

o anno 19 .....

Altoforno (*)	Imprese fornitrici (per paese)	N. del contratto (**)	Tonnellaggio di coke fatturato e spedito da (2)	Tonnellaggio di coke infornato da (1) (totale)	Scorte di coke di altoforno presso (1)				Coefficiente di altoforno (****)
					al 1°. 1. 1970		al 31. 12. . . . (***)		
—	—	—	t	t	t	indice	t	indice	—
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
. . . . .	a)	. . . . .	. . . . .		S 1 = . . .	= 100	S 2 = . . .	= . . .	$H = \frac{\text{Tot. (4)} - (S\,2 - 1{,}2\,S\,1)}{\text{Tot. (4)}}$
	b)	. . . . .	. . . . .						
	Totali		. . . . .	. . . . .					

(*) Unità di produzione di ghisa.

(**) Numero corrente indicato nella notificazione di transazione (cfr. allegato n. 2) eventualmente necessaria (cfr. articolo 1 della presente decisione).

(***) Sui prospetti del primo, secondo e terzo trimestre, indicare le scorte alla fine del periodo.

(****) Se si applica l'articolo 4.2 della presente decisione : per il riepilogo annuo, la correzione da esso prevista va effettuata moltiplicando ciascuno dei tonnellaggi (4) per il coefficiente (10).